



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
O AD USO PUBBLICO**

approvato con atto di C.C. n. 48 del 18.07.1991 (atti C.R.C. n. 9632 del 21.08.1991)

in vigore dal 11 settembre 1991

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.07.1991)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso degli spazi e delle aree pubbliche, o ad uso pubblico.

Art. 2

Chiunque usufruisce delle aree di cui all'art. 1 deve comportarsi secondo le comuni norme di buona educazione nel rispetto della civile convivenza.

Art. 3

Le attività sportive e ricreative che possono costituire, per loro natura, motivo di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone sono consentite nel rispetto degli orari indicati nei cartelli segnaletici appositamente installati, e precisamente:

	ORARIO INVERNALE	ORARIO ESTIVO (*)
- mattino	8.00 – 12.30	8.00 – 12.30
- pomeriggio	15.30 – 21.30	16.00 – 20.00

(*)inteso come inizio e fine dell'ora legale

AREE PUBBLICHE "PARCO VITA"	8.00 – 21.00
-----------------------------	--------------

L'uso notturno è consentito previa autorizzazione del Sindaco da richiedersi in forma scritta almeno 5 giorni prima.

Art. 4

Nei campi polivalenti per il gioco del basket e pallavolo è vietato il gioco del calcio e/o calcetto e comunque di quei giochi che possono danneggiare le strutture. L'utilizzo in deroga delle aree e delle attrezzature di cui al presente regolamento per fini diversi potrà aversi previa autorizzazione del Sindaco da richiedersi in forma scritta almeno 5 giorni prima.

Art. 4/bis

In deroga all'art. 4, nel campo polivalente del quartiere San Leopoldo Mandic, è permessa la pratica del calcetto nei giorni pari.

Art. 5

I cani, e gli altri animali, dovranno essere tenuti a guinzaglio dal detentore che dovrà garantire, inoltre, che l'animale non arrechi disturbo o molestia alle persone o cose. I detentori degli animali dovranno raccogliere e conferire nei contenitori per rifiuti gli escrementi.

Art. 6

È vietato correre nelle aree con velocipedi e ciclomotori che dovranno essere parcheggiati nelle apposite aree.

Art. 7

È vietato cogliere fiori, rovinare le piante ed effettuare qualsiasi atto che possa costituire danneggiamento della cosa pubblica; i rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.

Art. 8

Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione penale e civile o amministrativa chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con il pagamento della somma da Lire 20.000.= a Lire 100.000.= secondo le procedure previste dalla Legge 689/91.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la richiesta del risarcimento del danno secondo la legislazione vigente.

REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

INDICE

Art. 1	1
Art. 2	1
Art. 3	1
Art. 4	1
Art. 4/bis.....	1
Art. 5	2
Art. 6	2
Art. 7	2
Art. 8	2